

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Relatore: SCERRA.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta dell'8 novembre 2018

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 2, aggiungere il seguente:

2-bis) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);.

1. 1. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 5, aggiungere il seguente:

5-bis) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);.

1. 2. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 22, aggiungere il seguente:

22-bis) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020)

1. 150. Torto.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

Sopprimerlo.

2. 1. Montaruli, Lollobrigida.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 3. 1.** Montaruli, Lollobrigida.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 3. 4.** Bazoli, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , ove necessario,

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: , ove necessario,

lettera h), sopprimere le parole: , ove necessario,

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , ove necessario,.

**** 3. 5.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , ove necessario,

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: , ove necessario,

lettera h), sopprimere le parole: , ove necessario,

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , ove necessario,.

**** 3. 150.** Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 2. Montaruli, Lollobrigida.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive;

3. 3. Montaruli, Lollobrigida.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive;

3. 151. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO »).

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.

Conseguentemente:

al comma 3:

alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;

sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere l'accordo con il procuratore capo europeo diretto ad individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il relativo procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni di ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939 l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo,

nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione.

alla lettera d), sostituire le parole: avocazione da parte dell'EPPO ai sensi dell'articolo 27 con le seguenti: decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28

dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera Oa), l'autorità nazionale competente a designare a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 i tre candidati al posto di procuratore europeo è il Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione nell'ambito di una rosa di nove candidati proposta dal Consiglio superiore della magistratura. A tali fini il Consiglio superiore della magistratura procede alla selezione dei candidati sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il Ministro della Giustizia, secondo le modalità di selezione stabilite nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41, in quanto compatibili. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano le disposizioni

di cui ai commi da 66 a 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. 150. Battelli, Scutellà.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: le sedi con le seguenti: la sede.

4. 2. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: che esercitano fino alla fine della lettera, con le seguenti: , addetti a procure distrettuali della Repubblica che abbiano superato la terza valutazione, nominati dal Consiglio superiore della magistratura anche sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo delegato si provvede senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica;

4. 3. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti).

Al comma 2, sostituire le parole da: Ministro per gli affari europei fino alla fine del comma, con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

6. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

ART. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE).

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo agli istituti di credito di inserire nei prospetti di vendita gli scenari probabilistici e la percentuale di rischio relativi alle singole emissioni di obbligazioni subordinate emesse dagli stessi.

8. 1. Occhionero, Fornaro, Pastorino, Fassina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le

integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;

8. 150. Battilocchio, Rossello, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme

dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica.

8. 151. Battilocchio, Rossello, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari).

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con le altre disposizioni vigenti aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza.

*** 9. 150.** Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murrelli, Bazzaro, Iezzi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con le altre disposizioni vigenti aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza.

*** 9. 151.** Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento

europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio).

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità all'articolo 79, comma 3, del Regolamento UE 2017/625 ed in base al quale gli Stati membri possono ridurre su base oggettiva e non discriminatoria l'importo delle tariffe o dei diritti in relazione alle attività di cui all'allegato IV, capo II del Regolamento UE 2017/625, tenendo conto:

- 1) degli interessi degli operatori a bassa capacità produttiva;
- 2) dei metodi tradizionali utilizzati per la produzione, il trattamento e la distribuzione;
- 3) delle esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici;
- 4) dei precedenti di conformità degli operatori alle norme pertinenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/265, così come verificati mediante controlli ufficiali.

11. 150. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il

profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE).

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti.

12. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica

le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;.

13. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.

13. 1. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.

* **13. 2.** Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.

* **13. 16.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;

13. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;

13. 3. Occhionero, Fornaro, Muri.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

13. 4. Occhionero, Fornaro, Muri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adeguare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

2) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.

13. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) recepire la nuova direttiva sulla base di principi di semplificazione amministrativa, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

13. 18. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;

13. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici;

13. 5. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. I registri previsti dall'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi al modello da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono tenuti secondo le modalità previste dai commi 4 e 5.

4. I registri sono soggetti a vidimazione annuale da parte della questura territorialmente competente e devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza. Con il decreto di cui al comma 3, possono essere stabilite le modalità di tenuta e conservazione dei registri in formato digitale.

5. Sui registri di cui al comma 3 devono essere annotati:

a) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo o dell'avente titolo, nonché della persona da questi eventualmente incaricata;

b) la data di presa in carico del veicolo e la data di consegna delle targhe e dei relativi documenti ad uno sportello telematico dell'automobilista;

c) gli estremi del certificato di rottamazione e la data dell'avvenuta consegna all'avente titolo;

d) la data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. In quest'ultimo caso, devono essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente;

e) il peso del veicolo rilevato all'atto del conferimento al centro di raccolta e quello dopo la messa in sicurezza nonché il peso dei liquidi e dei materiali utili al riciclo e di quelli non riutilizzabili ottenuti

all'esito del completamento delle operazioni di demolizione;

f) ogni altro elemento informativo individuato con il decreto di cui al comma 3.

13. 150. Scagliusi, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

ART. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 150. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,

numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento UE 2017/997.

14. 151. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

14. 152. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole da: per gli affari europei fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per gli affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute.

14. 153. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: garantendo che sia assicurata la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851/UE, tenendo conto delle discipline specifiche dei settori dei rifiuti di imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAEE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali e animali, introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria e grande distribuzione alimentare, dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) procedere alla riforma tenendo conto che la finalità prioritaria è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e italiano;

1-bis) procedere senza pregiudicare la capacità dei modelli di *governance* vigenti, che già da tempo assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e/o italiano, di

continuare a garantire il livello di *performance* ambientale finora ottenuto;

1-ter) introdurre, laddove sprovvisti, per i regimi EPR, obiettivi minimi ambientali misurabili e recepire i nuovi obiettivi previsti dalle direttive 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE previsti per i rifiuti urbani, per quelli di imballaggio e per il conferimento in discarica, valutando l'opportunità di definirne di più ambiziosi anche in altri settori, previa consultazione delle categorie interessate;

1-quater) nella gestione dei rifiuti urbani, assicurare la migliore interazione tra l'azione dei soggetti sottoposti ai regimi EPR e quella svolta dagli ATO o dai gestori dei servizi;

1-quinquies) definire in maniera chiara il ruolo e la responsabilità spettante ai produttori dei rifiuti/consumatori.

15. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAEE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e

grassi vegetali ed animali, nonché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

15. 38. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al riordino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;

15. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.

*** 15. 2.** Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.

*** 15. 40.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: in caso di costituzione di sistemi collettivi,

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole da: ambientale fino a: in relazione alla con le seguenti:, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la.

**** 15. 3.** Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: in caso di costituzione di sistemi collettivi,

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole da: ambientale fino a: in relazione alla con le seguenti:, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e

riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la.

**** 15. 43.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere che i regimi EPR garantiscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei regimi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;

15. 4. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere l'introduzione di regimi EPR anche nei settori dell'industria e della grande distribuzione alimentare, inclusi i mercati generali ed escludendo i

coltivatori diretti, nel settore del tessile e in quello edile al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, definendo obiettivi minimi di riciclaggio e, laddove possibile, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, imponendo specifici programmi di prevenzione;

15. 5. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere, in via di principio, la copertura totale dei costi efficienti di gestione dei rifiuti a carico dei produttori sottoposti al regime EPR e definendo i settori sottoposti alle deroghe, anche relativamente ai veicoli fuori uso, RAEE e batterie e pile esauste, di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE;

15. 6. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei

dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata

all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;.

15. 46. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.

*** 15. 7.** Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.

*** 15. 44.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale con le seguenti: ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) rendere ammissibile, in applicazione del principio «chi inquina paga», l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;

15. 13. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale con le seguenti: ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi.

15. 14. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) rendere ammissibile, in applicazione del principio «chi inquina paga», l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle

regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;

15. 15. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.

* **15. 8.** Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.

* **15. 41.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;

15. 42. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alla riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

15. 9. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

15. 10. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;

15. 11. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di preven-

zione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;

*** 15. 12. Occhionero, Fornaro, Muroni.**

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei

sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;

* **15. 45.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , di concerto fino a: sviluppo economico.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: di imballaggi, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della.

15. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica

la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri).

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: consistenti fino a: 15.000 euro.

16. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di cui alla lettera fino alla fine

della lettera, con le seguenti: derivanti dall'inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;

16. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole da: i Ministri degli affari esteri fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro della giustizia.

16. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

ART. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri).

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: sulla sicurezza fino alla fine

della lettera con le seguenti: in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;

17. 150. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la Direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

18. 1. Montaruli, Lollobrigida.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

* * *

ART. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli de-

rivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) prevedere a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione all'ISIN dei dati relativi alla tipologia e quantità di detti sorgenti e rifiuti radioattivi, secondo modalità, procedure e tempi disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

b-ter) provvedere alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;

19. 150. Lucchini, Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

* * *

ART. 20.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce

obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio).

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della Relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di *audit* svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

20. 150. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

* * *

ART. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Go-

verno è delegato: a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici; a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio. A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia.

21. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la

previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

21. 1. Montaruli, Lollobrigida.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

* * *

ART. 22.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010).

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: alle disposizioni del regolamento (UE)

2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale

22. 150. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

* * *

ART. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)



18EME0035800